

N. R.G. 428/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Concetta Potito, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 428/2024 R.G., avente ad oggetto: Diritti reali, possesso, trascrizioni, promossa da:

*Parte\_1* e *Parte\_2* (quali eredi di *Persona\_1*  
[...], rappresentate e difese dall'avv. Luca Osio, ed elettivamente domiciliate come in atti,

**attrici**

**Contro**

*Controparte\_1*, in persona dell'amministratore, quale legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Deborah Bettini, ed elettivamente domiciliato come in atti,

**convenuto**

**CONCLUSIONI**

Previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, depositate le note scritte (da intendersi in questa sede integralmente richiamate), all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2026, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha emesso la presente sentenza.

## Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato **Persona\_1** ha citato in giudizio, innanzi all'interessato Tribunale, il **Controparte\_1** (d'ora in avanti anche: convenuto) per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia Il Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertati i fatti come sopra descritti, - Condannare il **Controparte\_1** in persona del suo amministratore, alla rimozione del rivestimento “cappotto” isolante del proprio muro a confine, per la profondità di 17 cm, o altra misura maggiore o minore insistente sulla proprietà attorea, secondo quanto risulterà in corso di causa, per la porzione di estensione del suddetto muro a confine, lunga circa 20 metri; - Condannare il **Controparte\_1** in persona del suo amministratore, a corrispondere all'attrice la somma di € 18.240,60 o altra somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa, oltre a relativi interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo, a risarcimento del danno dalla stessa subito per l'occupazione temporanea del suo fondo dovuta alla presenza del ponteggio edile, per il periodo indicato in esposizione del presente atto, oltre ad € 1.500,00 oltre ad iva, o altra somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo, per il ripristino del giardino ed € 732,00 o altra somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo, per il ripristino dei cancelletti in metallo; - in ogni caso, con refusione di spese, anticipazioni e compensi professionali, oltre a rimborso forfettario e accessori di legge”.*

A fondamento della sua domanda ha esposto quanto segue: **Controparte\_2** è proprietaria dell'immobile abitativo presso il quale risiede, in Manerbio – Via Dante Alighieri, 116, che confina, su un lato, a mezzo giardino pertinenziale suo esclusivo, con il fabbricato del condominio “**Controparte\_1**”, sito in Manerbio – Vicolo Castelletto, 5; durante la seconda metà dell'anno 2022, il **CP\_1** convenuto ha dato seguito allo svolgimento di lavori di ristrutturazione del proprio immobile, che hanno indirettamente coinvolto la proprietà attorea; nello specifico, il condominio: -1) ha realizzato una copertura a “cappotto” di isolamento termico sul proprio muro a confine con la sig.ra **Per\_1** eseguita in sporgenza per 17 cm sul fondo dell'attrice, e per una parte della lunghezza, pari a circa 20 metri lineari del confine medesimo - 2) ha occupato temporaneamente parte del giardino della sig.ra **Per\_1** per installarvi il ponteggio edile funzionale alla ristrutturazione del proprio muro a confine con l'attrice (l'occupazione si è svolta per una superficie della larghezza di 1,20 metri e della lunghezza di tutto il confine di 35 metri, e si è protratta dal 17/05/2022 fino al 22/12/2022)- 3) per eseguire i lavori sul suo muro a confine con la attrice ha inoltre divelto parte del giardino di sua proprietà, più precisamente ha estirpato una pianta di gelsomino, le piante di rose con l'aiuola in mattoncini di tufo che le accoglieva e l'intera siepe di gelsomino lungo tutto il confine- 4) ha divelto, infine, i due cancelletti

in metallo, allocati sempre sul giardino dell'attrice in prossimità del confine con il CP\_1 ; conseguentemente, allo stato attuale, una porzione della superficie dell'area attorea risulta definitivamente sottratta alla disponibilità dell'attrice in quanto su di essa insiste il rivestimento isolante del muro condominiale, mentre l'area occupata dal ponteggio è rimasta sottratta alla disponibilità della sig.ra Per\_1 per un periodo di ben 215 giorni; il ripristino del giardino dell'attrice comporta un costo di € 1.500,00 oltre ad accessori di legge, come da preventivo dell'impresa Il Giardino di Galperti Riccardo, mentre la sistemazione dei due cancelletti divelti comporta un costo di € 732,00 come da preventivo della impresa Serfer S.n.c.; l'attrice intende rientrare nel libero possesso della sua area occupata, mediante la rimozione del "cappotto" di rivestimento isolante realizzato dal CP\_1 sul suo muro a confine, per la parte del suddetto rivestimento, la quale insiste sulla stessa proprietà dell'attrice per una profondità di 17 cm e sulla estensione di circa 20 metri, nonché conseguire il risarcimento del danno per l'occupazione temporanea del suo fondo, subito con l'installazione del ponteggio edile CP\_3 per una larghezza di 1,20 metri e una lunghezza di 35 metri, protrattasi dal 17/05/2022 fino al 22/12/2022, nonché conseguire il risarcimento per il danno subito dalla deturpazione del suo giardino e per il ripristino dei cancelletti divelti; la procedura di negoziazione assistita, pur promossa, non ha dato alcun esito; ricorre, nel caso di specie, una violazione dell'art. 832 c.c., essendo stata privata la proprietaria del diritto di godere e di disporre delle sue cose in modo pieno ed esclusivo, diritto che va ripristinato, con la rimozione delle opere illecitamente poste in essere e che va risarcito, anche ai sensi dell'art. 843 c.c. ed anche con riferimento al danneggiamento subito dal giardino e dai cancelletti.

Si è costituito in giudizio il Controparte\_1 (d'ora in avanti anche: convenuto) che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: *"Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione In via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010. In via principale: respingere le domande tutte di parte attrice così come formulate nell'an e nel quantum in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità in capo al Controparte\_1, riconoscersi il dovuto negli stretti limiti del giusto e rigorosamente provato"*, il tutto con il favore delle spese di lite.

A fondamento delle sue difese ha esposto quanto segue: l'attrice – unitamente alle di lei figlie Parte\_1 e Parte\_2 - risulta essere proprietaria di quota dell'immobile in cui risiede in Manerbio (BS), via Dante n. 116 ed è altresì – sempre pro quota con le figlie – proprietaria di una unità immobiliare sita nell'odierno Condominio convenuto; nel corso dell'anno 2021 – precisamente nell'assemblea del 12/04/2021 – il CP\_1 discuteva circa la realizzazione di opere sulla scorta

dell'opportunità di usufruire del Superbonus 110 e, valutate e descritte nel dettaglio le opere necessarie ed i relativi costi, veniva deliberato all'unanimità – e quindi con voto favorevole della Sig.ra *Per\_1* - di procedere in tale senso; in data 24/11/2021 il *CP\_1* convenuto deliberava – con voto favorevole anche dell'attrice – gli interventi di ammodernamento ed efficientamento energetico c.d. Superbonus 110, nominando il Geom. *Parte\_3*, quale Tecnico Asseveratore e Direttore Lavori, ed incaricando la società *CP\_4* per l'esecuzione delle opere e la gestione delle attività prodromiche e necessarie ai fini dell'ottenimento del Bonus Edilizio; tra gli interventi deliberati vi era ovviamente la realizzazione delle c.d. “opere trainanti” quali il c.d. “cappotto termico” che prevedeva l'interessamento di tutto il complesso condominiale – ad eccezione dei garage - e, quindi, anche del muro perimetrale delle unità abitative poste a confine con altro fondo di proprietà dell'attrice – con accesso da via Dante Alighieri n. 116 – ed in cui la stessa risiede; il predetto muro perimetrale interessato dall'intervento, peraltro, è anche (in parte) il muro dell'unità immobiliare di proprietà dell'attrice che “affaccia” sulla proprietà di quest'ultima, ove la stessa risiede; essendo il muro perimetrale del *CP\_1* a confine con la proprietà attorea, si è reso necessario – non essendovi alternativa - l'accesso su quest'ultima per l'esecuzione dei lavori mediante installazione e posizionamento dei c.d. “ponteggi” nel fondo attoreo (destinato ed utilizzato solo come giardino), affinché potesse essere garantita la sicurezza degli operatori, nonché l'esecuzione di opere nel rispetto delle norme vigenti; il tutto con il benessere ed il consenso della Sig.ra *Per\_1* i lavori venivano eseguiti nel corso dell'anno 2022; l'esecuzione del “cappotto termico” non ha in alcun modo sottratto area alla disponibilità dell'attrice, alla quale non è stato causato alcun pregiudizio e lo stesso dicasi per il ponteggio, stante la destinazione e l'uso della porzione del fondo di quest'ultima e cioè il giardino; la domanda è improcedibile, ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010; in ogni caso, la domanda di rimozione del cappotto termico è sfornita di allegazioni, oltre al fatto che dallo stesso trae beneficio la stessa attrice; né poi è stato effettuato alcun abuso e la attrice aveva sempre partecipato alle assemblee di approvazione dei lavori, non avendo mai effettuato contestazioni, né durante l'esecuzione degli stessi, né subito dopo; inoltre, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il proprietario non può opporsi alle attività di terzi che si svolgono a profondità o altezza tali da non recargli pregiudizio, giammai allegato e provato dalla attrice, anche per la zona dove insistono le opere e tenuto conto di quanto disposto dal d.l. 73/2020 e dalla legge n. 108/2021, in tema di rispetto delle distanze; quanto alla richiesta di indennità per occupazione del suolo mediante il posizionamento del ponteggio, va contestato l'*an* della pretesa, avendo l'attrice acconsentito alla esecuzione delle opere e sul punto l'art. 843 c.c. prevede che in caso di accessi e passaggi una indennità possa essere riconosciuta, ma solo in caso di dimostrato pregiudizio, in questo caso non provato; in ogni caso, il *quantum* dovrebbe essere equitativamente determinato non sulla base, come preteso, delle “Tabelle per occupazione di suolo pubblico”, visto che il suolo non è pubblico, tenuto conto,

peraltro, del fatto che per lo spazio in lunghezza interessato dai ponteggi il muro condominiale interessa solo una parte del confine tra le due proprietà; quanto alla richiesta di risarcimento del danno conseguente al danneggiamento del giardino, va rilevata la mancanza di prova, poiché il documento prodotto dalla attrice è un mero preventivo, neanche sottoscritto, e quindi privo di alcuna validità fiscale (il tutto a tacere del fatto che non sono neanche indicate compiutamente le piante sostituite); peraltro, il preventivo riporta la data del 2023, di molto postuma alla installazione dei ponteggi che risale al precedente anno 2022; quanto alla richiesta del risarcimento del danno conseguente al danneggiamento dei cancelletti, il CP\_1 convenuto contesta sia l'*an* che il *quantum* della pretesa (perché anche in questo caso è stato prodotto un mero preventivo, privo di validità fiscale ed oltretutto generico, senza alcun riferimento concreto alle opere da realizzarsi); ricorrono peraltro gli estremi di cui all'art. 96 c.p.c., in forza delle difese operate dalla attrice, che non ha consentito un puntuale diritto di difesa.

Nel corso del giudizio, essendo intervenuto il decesso dell'attrice, si sono costituite Parte\_1 e Parte\_2, eredi della prima, riportandosi alle richieste della loro dante causa.

Sospeso il giudizio per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, istruita la causa a mezzo di prove documentali e con l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, assegnati i termini ex art. 189 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2026, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate le note scritte, da intendersi integralmente richiamate, è stata emessa la presente sentenza.

oooooooooooooooo

La domanda è solo in parte fondata, per quanto di seguito esposto.

Essenziale ai fini del decidere è la corretta qualificazione della fattispecie giuridica rilevante nel caso di specie.

Innanzitutto, l'art. 832 c.c. prevede il diritto del proprietario di godere della sua cosa in modo pieno ed esclusivo, ma pur sempre entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento, tanto in virtù della riconosciuta dimensione sociale della proprietà.

Un primo limite è costituito da quanto disposto dall'art. 840 c.c. che, pur ravvisando l'estensione del diritto di proprietà al soprasuolo ed al sottosuolo, prevede espressamente che il proprietario non possa opporsi alle attività di terzi che si svolgano ad una profondità tale (per il sottosuolo) o ad una altezza tale (nel soprasuolo) che egli non abbia interesse ad escludere. Resta ferma, ovviamente, la possibilità per il

proprietario di dimostrare la esistenza di un concreto pregiudizio derivante da attività dei terzi che, ove inesistente, o meglio non provato, non potrà condurre a precluderle.

Ed in effetti occorre dar seguito al principio sancito dalla giurisprudenza, secondo cui: *“Il proprietario non può opporsi, ai sensi dell'art. 840, comma 2, c.c., ad attività di terzi che si svolgano a profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle e, pertanto, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo. (Nella specie, veniva in rilievo un cornicione sporgente per circa 60 cm. sulla colonna aerea della proprietà confinante e la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva escluso vi fosse un danno attuale del ricorrente)”* ([Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4664 del 28 febbraio 2018](#)).

Di seguito, l'art. 843 c.c. prevede che il proprietario deve consentire l'accesso ed il passaggio nel suo fondo, sempre che sia dimostrata la necessità di costruire o riparare un muro o altra opera sia del vicino, che comune, fermo restando il diritto al risarcimento in caso di causazione di un danno.

Va poi detto, a tal proposito, che la Corte di cassazione ha ritenuto che nel caso di accesso e passaggio sul proprio fondo, per l'esecuzione dei lavori, e quindi di occupazione del suolo altrui al fine di eseguirli, sussiste il diritto alla indennità a favore del proprietario del suolo, indipendentemente dalla dimostrazione del danno e per il solo fatto che il proprietario non abbia potuto fruire del suo bene (Corte di cassazione, sezione II civile, n. 32707/2024).

Ricorre nel caso di specie, ancora, quanto previsto dall'art. 873 c.c., in relazione alle distanze che devono essere rispettate tra gli edifici, indicate in tre metri, salva la previsione di una distanza maggiore, nei regolamenti comunali.

Ora, calando questi principi al caso di specie si osserva, quanto al primo punto, relativo allo “sconfinamento” nella proprietà attorea, causato dal cappotto termico, che sulla questione risulta dirimente quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio nel suo elaborato<sup>1</sup>.

Lo scritto è il risultato di una scrupolosa indagine, sia documentale che sui luoghi oggetto di causa, svolta da un professionista in materia ed è del tutto privo di vizi logico scientifici, sicché può essere posto a base della presente decisione, della quale, anzi, fa parte integrante.

Sul punto è opportuno riportare la valutazione effettuata dal CTU che ha così dedotto: *“Alla luce delle indagini e dei rilievi svolti dallo scrivente e in forza delle succitate disposizioni giurisprudenziali, la posa di 15 cm di cappotto termico eseguita da parte*

---

<sup>1</sup> Depositato telematicamente il 6 maggio 2025.

convenuta (e si ricorda che tale intervento, tra gli altri, è stato pure approvato anche da parte attrice, così come visibile nel verbale di assemblea sopracitato circa i lavori di efficientamento energetico del Controparte\_1) e che sconfinava per il medesimo spessore sul fondo di parte attorea non può costituire, proprio per l'esiguo spessore del cappotto (15/17 cm) posato, un danno concreto per parte attrice. Lo sconfinamento subito da parte attrice per uno spessore di 15/17 cm su una piccola porzione di proprio giardino, non certo tutto il giardino antistante la facciata nord del condominio di parte convenuta, non reca alcun danno oggettivo a parte attorea in quanto a ridosso o all'interno della colonna d'aria costituita dallo spessore di 15/17 cm del cappotto posato su una porzione della succitata facciata del condominio di parte convenuta, non sarebbe neppure consentita né tantomeno realizzabile alcuna costruzione futura da parte attrice. Configuratosi quindi sì uno sconfinamento parziale del cappotto posato da parte convenuta per uno spessore di soli 15/17 cm su una piccola porzione di giardino facente parte del sedime di proprietà attorea, esso tuttavia non arreca alcun danno realmente apprezzabile, quantificabile e tantomeno concreto a parte attrice. Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso e motivato, lo scrivente, rispondendo agli ultimi quesiti del giudice, ritenendo di aver fornito al giudice ogni informazione utile ai fini della decisione, non dispone né considera alcun intervento di eventuale rimozione del cappotto oggetto di causa né di rimessa in pristino”.

E val la pena di rilevare che nel caso di specie vanno applicati i principi ormai fatti propri dal Consiglio di Stato che, con la decisione n. 6764/2023 ha così statuito: “Si deve però considerare che l’art. 14, comma 7, del d.lgs. 102 del 04.07.2014 (in materia di efficienza energetica) ha stabilito che entro i limiti del maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del d.p.r. 380/2001, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici (cfr. Cassazione civile, sez. II, 18/06/2020, n. 11845: L’art. 14 d.lgs. 102/2014 e l’art. 11 d.lgs. 115/2008 prevedono che in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che comportino aumenti di spessore delle pareti esterne si possa, entro certi limiti, derogare alle distanze degli edifici dai confini, alla condizione, però, che l’intervento sia tale da ottenere una riduzione minima del dieci per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni)”.

In definitiva, in disparte l’ammissibilità della deroga, v’è che il minimo sconfinamento rilevato non può dirsi abbia causato alcun danno alla attrice, peraltro neanche compiutamente né dedotto né provato, avendo peraltro ella approvato il progetto,

deliberato alla unanimità nelle due assemblee condominiali del 12 aprile 2021 e del 24 novembre 2021.

Quanto alla domanda di indennità per l'illegittima occupazione del proprio suolo, per l'allestimento del pontile, si osserva quanto segue.

Innanzitutto, il fatto di avere approvato i progetti, con la partecipazione alle due assemblee condominiali sopra riportate, non può comportare una conseguenziale applicazione del principio sancito dall'art. 1137 c.c., ossia il fatto che le delibere conseguenti alle assemblee sono obbligatorie per tutti i condomini.

Il fatto di avere approvato i progetti non significa, infatti, la rinuncia *tout court* alla indennità, pur sempre prevista dall'art. 843, comma 2, c.c. (e, come detto da Corte di cassazione, sezione II civile, n. 32707/2024, sopra richiamata, conseguenziale al solo fatto della avvenuta occupazione), atteso che l'approvazione del progetto è cosa ben diversa dalla sua esecuzione che ha comportato, nel caso di specie, una occupazione *ex se* indennizzabile.

Né può dirsi, in questo discostandosi da quanto evidenziato dal CTU, che il danno subito sarebbe irrilevante e quindi non indennizzabile, atteso che il danno, invece, esiste per il sol fatto che l'attrice non ha potuto godere, per 215 giorni, del giardino, o di parte di esso.

La domanda è, quindi, sotto questo profilo fondata.

Quanto al criterio di calcolo, non può però seguirsi l'indicazione voluta dalle attrici, atteso che l'applicazione delle Tabelle in uso al CP\_5 per l'occupazione di suolo pubblico attiene a profili ben diversi dal presente, perché riguarda beni di cui viene privata, per un certo tempo, la collettività e non solo un privato (come è nel caso di specie).

Sicché il danno, sicuramente ricorrente nell'*an*, può essere quantificato equitativamente, facendo ricorso al principio sancito dall'art. 1226 c.c.

Tenuto conto del periodo di occupazione (non contestato e pari a 215 giorni) ed all'entità della porzione di suolo occupata (invero limitata nello spazio), può quantificarsi l'indennità in 10,00 euro giornalieri, pari a 2.150,00, somma da rivalutarsi all'attualità ed alla quale vanno applicati gli interessi compensativi, per un totale di euro 2.418,08 (a decorrere dalla data del 22 dicembre 2022). Su questa somma decorreranno poi gli interessi legali, secondo l'ordinario corso, dalla pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno subito a seguito del danneggiamento di alcune piante e dei cancelletti della propria abitazione, si osserva che esso non risulta essere stato adeguatamente provato.

Infatti, a sostegno della domanda sono stati prodotti due preventivi, il primo (di cui all'allegato n. 4 dell'atto di citazione) per il giardino, ed il secondo (di cui all'allegato n. 5 dell'atto di citazione) per i cancelletti, entrambi privi di firma ed il secondo anche privo di data.

V'è da dire che i preventivi (peraltro privi, nel caso di specie, di qualsivoglia elemento pregnante, ossia la data, per il secondo, la firma, per entrambi) non hanno valore probatorio se contestati (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 3.12.2020, n. 27624), ciò che è avvenuto nel caso di specie.

Ma va rimarcato anche il fatto che parte attrice non ha neanche provato quale sia stato il danno effettivamente causato, ossia le condizioni nelle quali si trovava il suo giardino prima e dopo gli interventi edilizi, sicché non può dirsi in cosa si sia effettivamente sostanziata la perdita di valore del suo bene.

La domanda dovrà quindi essere rigettata sotto questo profilo.

Né vi sono profili per l'applicazione al caso di specie dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto dell'accoglimento della domanda, se pur in via limitata.

Stante l'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi tenuto conto del valore della causa (indeterminabile a complessità basa), delle fasi del giudizio effettivamente espletate, delle tabelle vigenti e dei valori minimi (stante il limitato accoglimento della domanda) vanno compensate per due terzi tra le parti e per l'altra parte vanno poste a carico del CP\_1 convenuto.

Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), vengono compensate tra le parti per 2/3 e per l'altra parte vanno poste a carico del CP\_1 convenuto, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto della parte che abbia versato al CTU, in forza del decreto di liquidazione, somme maggiori rispetto a quanto dovuto, di ripetere dall'altra parte l'eccedenza.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Brescia, III sezione civile, in composizione monocratica, così provvede:

- 1) accoglie la domanda, nei limiti indicati in motivazione, con riferimento al solo riconoscimento della indennità ex art. 843, comma 2, c.c. e, per l'effetto, condanna il CP\_1 convenuto al pagamento in favore delle attrici della complessiva somma di euro 2.418,08, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;
- 2) rigetta le altre domande;
- 3) liquida in euro 3.809,00 le spese di lite sostenute da parte attrice, oltre al rimborso delle borsuali, per euro 264,00, al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, spese che compensa tra le parti per 2/3 e che per la restante parte pone a carico della parte convenuta ed in favore di parte attrice;
- 4) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), vengono anche esse compensate tra le parti per 2/3 e per l'altra parte vanno poste a carico della parte convenuta, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto della parte che abbia versato al CTU, in forza del decreto di liquidazione, somme maggiori rispetto a quanto dovuto, di ripetere dall'altra parte l'eccedenza.

Brescia, 20 febbraio 2026

Il Giudice  
*Concetta Potito*